INFORMATIVA n. 05 – SICUREZZA del 24/09/24

Decreto Patente a punti nei cantieri

In data 20/09/24 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 dal titolo "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili".

Tale decreto definisce le modalità per richiedere **dal 1/10/24 la patente a crediti** da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi (quindi anche artigiani e commercianti senza dipendenti) necessaria per operare nei cantieri mobili o temporanei, ovvero che operano all'interno del Titolo IV del D.Lvo 81/08.

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) - ALLEGATO X
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il decreto non si applica a coloro che accedono ai cantieri solo per effettuare semplici forniture (ad esempio chi consegna degli infissi ma non li installa) o chi svolge esclusivamente prestazioni di natura intellettuale (ad esempio professionisti tecnici). Non sono inoltre tenute a richiedere la patente le imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Cosa occorre fare?

Caricare i documenti richiesti dal Decreto in una piattaforma specifica del portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed implementare il punteggio con le azioni previste dall'allegato del medesimo decreto. **Si precisa che attualmente tale piattaforma non è ancora operativa.**

Occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal D.Lvo Legislativo 81/08;
c) Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
d) Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Sono interessate a tale documento le aziende che nel compimento di un'opera del valore complessivo superiore a 200.000,00

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

€ appaltano o subappaltano manodopera presso la sede del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso);

e) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (non richiesto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori);
f) avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il possesso dei documenti di cui sopra verrà autocertificato nel momento di richiesta della patente, ma nel caso vengano accertate dichiarazioni non veritiere la patente viene revocata per 12 mesi. La patente abilita l'intera azienda, il che significa che in caso di revoca l'azienda non può più lavorare per un anno in tutti i cantieri attivi. Inoltre, sono previste sanzioni penali per aver autocertificato il falso.

Come vengono conteggiati i punteggi?

Con l'emissione della patente si ottengono 30 punti iniziali, più alcuni crediti aggiuntivi in base al numero dei dipendenti occupati, all'anzianità di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio o altre situazioni particolari per le imprese più virtuose (fino ad un massimo di 100 punti). Entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta vanno informati il rappresentante dei lavoratori (RLS) o il rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST).

Una volta emessa la patente, i crediti vengono decurtati in caso di accertamenti ispettivi che rilevino le violazioni indicate a questo link https://tussl.it/allegati/allegato-i-bis.

Al contrario se non vengono accertate violazioni viene aggiunto 1 credito ogni due anni fino ad un massimo di 20 crediti aggiuntivi.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente di operare nei cantieri mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività solo se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Il recupero dei crediti persi fino al minimo di 15 è subordinato alla valutazione di una commissione composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL solo dopo che i responsabili delle violazioni hanno svolto specifici corsi di formazione.

In caso di infortunio imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave, da cui derivi la morte di uno o più lavoratori, la patente viene sospesa fino a 12 mesi. In caso di infortunio meno grave è l'Ispettore a valutare se sospendere la patente (quindi l'intera azienda) o solo il cantiere in questione, e per quanto tempo.

Il punteggio dei crediti sarà sempre aggiornato nella piattaforma e sarà visibile anche ai rappresentanti dei lavoratori, ai rappresentanti territoriali e al CSE di cantiere (pertanto sarà visibile anche in caso di revoca).

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet
P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

Per i lavoratori autonomi (ad esempio l'artigiano singolo senza dipendenti) non è ancora chiaro quali siano i requisiti minimi per fare richiesta della patente, ma si presume che debbano aver svolto un corso di formazione (al pari di un dipendente che svolga le stesse mansioni) e aver effettuato la visita medica.

Sanzioni

L'impresa o il lavoratore autonomo che opera senza patente rischia una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000,00 € nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.

Problematiche

Ad oggi non è disponibile la piattaforma per richiedere la patente a crediti ma si invitano le aziende a fare il punto della situazione circa gli obblighi in materia di sicurezza.

Cosa occorre fare nell'immediato

In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024 (che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti), l'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

La circolare riepiloga essenzialmente quanto indicato nel decreto dando alcune specifiche in più ma la cosa importante oggi è che indica quanto di seguito:

- In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed-1.pdf), concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
- L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Importante quindi provvedere subito all'invio della pec in attesa di poter compilare il tutto mediante il portale che si suppone sarà disponibile a breve.

Collegamento alla circolare:
https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed-1.pdf

Collegamento all'autocertificazione:
https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17.docx

P.Ch. Paolo Nava

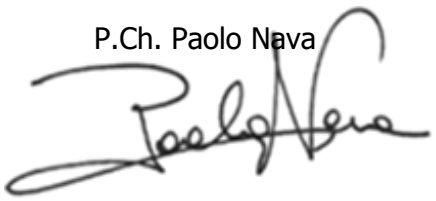

Ambiente Sicurezza Formazione

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429